

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

(V. Stampato Camera n. 1321)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 settembre 1987*

---

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327,  
recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio  
estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali,  
commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società  
consortili di garanzia collettiva fidi

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987.*

**Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi di iscriverne nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.

3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

Art. 2.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsor-

tili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1987.

COSSIGA

GORIA - RUGGIERO - AMATO -  
COLOMBO - BATTAGLIA.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.